

Prestazioni assistenziali - Assegno sociale - Condizioni - Rinuncia all'assegno di mantenimento - Intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale - Presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all'accesso alla prestazione - Sussistenza.

Corte di Appello di Bologna – 13.11.2018 n. 979 – Pres. Bisi – Rel. Vaccari – G.A. (Avv. Gessaroli) – INPS (Avv.ti Vestini, Lamanna, Lezzi, Lupoli, Ciarelli, Manzi).

La scelta di rinunciare in tutto o in parte all'assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti o con alimenti di risibile importo a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale nonché una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all'accesso alla prestazione.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso avanti al Tribunale di Forlì A. G., premesso di essersi separata consensualmente dal marito nel giugno del 2014 con autorizzazione a conservare la coabitazione con esso per essere entrambi nella impossibilità economica di procurarsi una diversa soluzione abitativa ottenendo anche un assegno di mantenimento di € 300 mensili, di avere successivamente modificato consensualmente gli accordi di separazione con previsione di una riduzione dell'assegno ad € 50,00 mensili attesa la involuzione della situazione economica del coniuge, di essersi poi trasferita presso la sorella in ragione dell'aumentare dei dissidi tra i coniugi, di avere perso il lavoro alla fine del 2015 e di essere impossibilitata a rivalersi sul marito indebitato e colpito da gravose ipoteche di Equitalia, chiedeva la corresponsione dell'assegno sociale negatole in via amministrativa dall'INPS. Si costituiva in giudizio INPS eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso giudiziario per violazione del disposto dell'art. 152 disp. art. c.p.c. non essendo stata formulata apposita indicazione di valore della prestazione dedotta in giudizio e nel merito affermava insussistente il diritto alla corresponsione dell'assegno tenuto conto della riduzione consensuale effettuata dell'assegno di mantenimento e delle circostanze fattuali che davano contezza della volontà di creare una situazione in apparenza finalizzata al conseguimento indebito di un beneficio non spettante.

Rilevavano infatti come il deposito del ricorso per la modifica *in peius* delle condizioni della separazione fosse stato presentato subito dopo il compimento del 65° anno, come la domanda di assegno sociale fosse stata depositata subito dopo il decreto di omologa delle modifiche alla separazione, come il decreto di omologa della separazione del 2014 non fosse mai stato trascritto, come il coniuge della ricorrente B. L. fosse titolare di pensione erogata dall'INPS, proprietario di appartamento e proprietario di altro immobile commerciale con percezione per esso di un canone di locazione. Chiedeva pertanto in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito la reiezione della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Il giudice di primo grado, senza espletamento di attività istruttoria, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, rigettava la domanda osservando come la prova del reddito dovesse essere fornita esclusivamente con certificazione degli uffici finanziari potendo peraltro INPS eccepire una situazione di fatto diversa da quella indicata in detta documentazione e come nel caso di specie la rinuncia all'assegno in costanza di una condizione economica del coniuge quale quella in essere non era giustificata e tale da presupporre la sussistenza di redditi sufficienti sicché la rinuncia era ostativa all'accesso alla prestazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello A.G..

Lamentava la sentenza come erronea laddove aveva ritenuto ingiustificata la rinuncia all'assegno poiché viceversa si era verificata una involuzione del situazione economica del coniuge

tale da consentirgli la corresponsione dell'assegno di mantenimento prima riconosciuto dal momento che, oltre a dovere sostenere le rate di un debito personale riferito ad una cartella di pagamento ricevuta, era stato costretto a fare fronte alle rate di un mutuo contratto dal figlio per il quale era terzo datore di ipoteca per € 680 mensili e poiché il canone di locazione era venuto a mancare dal momento che l'immobile a forno posseduto dal marito, per il quale egli percepiva un canone, era stato rilevato dai figli che "ovviamente" nulla versavano al padre. Rilevava come peraltro l'assegno di mantenimento, anche nell'ammontare precedente di € 300 mensili e complessivi € 3.600 annuali, non fosse ostativo alla concessione dell'assegno sociale.

Impugnava inoltre la decisione di primo grado affermando come l'applicazione della presunzione dell'esistenza di redditi tali da escludere la sussistenza dello stato di bisogno dedotta dalla rinuncia all'assegno contrastava con il dettato legislativo e comunque non aveva alcuna base normativa atteso che il testo di legge faceva riferimento solo ai crediti effettivi e non a quelli potenziali e non poteva esserle imposto di agire previamente per ottenere *ex novo* l'assegno e poiché pertanto poteva essere ritenuto solo il reddito di € 50 mensili corrispondente al suo mantenimento come diminuito a seguito della riduzione. Lamentava inoltre la mancata ammissione delle prove richieste in primo grado. Si costituiva in appello anche INPS chiedendo il rigetto degli avversi motivi di impugnazione e ribadendo quanto già affermato in primo grado ovvero che, in costanza della rinuncia all'assegno di mantenimento, l'assegno sociale non era dovuto e che nel caso di specie la stessa consecuzione dei fatti faceva emergere una dubbia situazione laddove la presentazione della domanda di assegno sociale era avvenuta subito dopo la omologazione della modifica delle condizioni di separazione con riduzione consensuale dell'assegno, riduzione proposta non appena compiuti i 65 anni di età ed avuto riguardo al fatto che inoltre la A. aveva rinunciato alla coabitazione con il coniuge che le era stata consentita dal Tribunale di Forlì e che la separazione non era mai stata trascritta.

Appare in via preliminare opportuno esaminare il terzo motivo del ricorso poiché questo, attenendo alla impugnazione della non ammissione delle prove, è tale da incidere, ove accolto, sullo stesso materiale probatorio utilizzabile per la decisione.

Col ricorso di primo grado la ricorrente ha formulato una prova testimoniale articolata in 11 capitoli rubricati dalla a) alla m).

I capitoli a) e d) erano a mera conferma della autorizzazione già in atti alla prosecuzione della coabitazione col marito come riconosciuta nel decreto di omologa e dell'ammontare dell'assegno riconosciuto e come tali irrilevanti attesa anche la non contestazione di INPS, i capitoli b) e c) inerivano i redditi esposti dal B. e dalla A. nel ricorso per separazione anche questi non contestati da INPS con correlata irrilevanza del capitolo, i capitoli e) ed f) erano a mera conferma della modifica dell'assegno come avvenuta nell'ottobre del 2015 e pertanto anch'essi irrilevanti, il capitolo g) era riferito al versamento da parte del B. delle rate di mutuo per il figlio, circostanza da provarsi documentalmente e non in via testimoniale, il capitolo h) ineriva alla conferma delle ragioni del consenso della A. alla riduzione dell'assegno di mantenimento e come tale inammissibile in quanto non inerente fatti, ma mere valutazioni del teste al più per circostanze apprese *de relato* da parte della appellante, il capitolo i) ineriva la conferma dell'aggravarsi dei dissidi tra i coniugi inerenti come sopra profili valutativi; il capitolo l) in ordine alla perdita del lavoro da parte della appellante era da provarsi documentalmente; il capitolo m) inerente l'ammontare dei redditi in capo alla A. era da provarsi documentalmente. Ne consegue che la mancata ammissione del capitolato non appare censurabile con rigetto del relativo motivo di appello.

Quanto al primo ed al secondo motivo di impugnazione, che per la contiguità, appaiono meritevoli di trattazione congiunta deve osservarsi che l'assegno sociale è disciplinato dall'art. 3 comma 6 legge 335/95 che così prevede "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito

in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Preliminarmente si rammenta che l'assegno sociale (che ha sostituito, a decorrere dall'01/01/1996, la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata, previa domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

I requisiti necessari sono; l'età, lo stato di bisogno economico; la cittadinanza italiana (ovvero per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Occorre altresì il requisito reddituale, in base al reddito personale per i cittadini non coniugati oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati. In particolare, per un soggetto singolo, non coniugato, il reddito personale non deve superare il limite di € 5.830,76 (ovvero di € 5.824,91 a partire dal 2016), mentre per i soggetti coniugati il limite reddituale è € 11.661,52 (ovvero di € 11.649,82 a partire dal 2016).

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale si considerano i seguenti redditi: redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva; redditi esenti da imposta; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.); redditi di terreni e fabbricati; pensioni di guerra; rendite vitalizie erogate dall'INAIL; pensioni dirette erogate da Stati esteri; pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi; assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non vengono invece computati: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi; assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918; arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

La prova del reddito deve essere fornita esclusivamente mediante apposita certificazione degli uffici finanziari (non essendo validi a tal fine né le copie delle dichiarazioni dei redditi, né le autocertificazioni, né gli atti notori), ed inoltre l'INPS può eccepire l'esistenza di una situazione di fatto diversa da quella indicata in detta documentazione (Cass. sez. lav. n. 4155/01, n. 317/96 (1), n. 6085/91, n. 2273/86).

La prova spetta poi all'interessato "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il

possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato)" (Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477) La S.C. ha precisato anche che occorre aver riguardo agli incrementi concretamente verificatisi nella sfera patrimoniale del richiedente, e non a quelli meramente potenziali ed ipotetici "In tema di assegno sociale, l'art. 3 L. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'Inps perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapacità del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)" (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2010, n. 6570). E, con particolare riferimento al reddito, ha statuito che l'ente previdenziale può sempre rilevare eventuali frodi (Cass. n. 847/1987, n. 317/1996 (1)) ma deve trattarsi di "redditi occultati, e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della citata norma", precisando peraltro che i fabbricati sono sottoposti ad imposta (IRPEF) in base alla rendita catastale "ed in tali limiti concorrono a formare il reddito imponibile, sempre che non risultino altrimenti produttivi" (Cass. n. 5326/1999). Nella vicenda in esame, ritiene il Collegio che, conformemente a quanto affermato nella gravata pronuncia, non sussistano le condizioni richieste ai fini della fruizione dell'assegno sociale e, in particolare, non sia ravvisabile uno stato di bisogno della A. che renda necessario l'intervento dello Stato e giustifichi, quindi, l'erogazione della prestazione assistenziale.

Secondo quanto emerge documentalmente l'appellata si è consensualmente separata dal coniuge B. L. con previsione di prosecuzione della coabitazione dei coniugi presso l'abitazione coniugale per problemi economici e corresponsione alla A. di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, separazione omologata del Tribunale di Forlì giusta decreto del 16/6/2014. In tale ricorso B. viene descritto come pensionato con percezione di una pensione pari ad € 560,00 mensili, intestatario della casa coniugale e di un forno presso il quale aveva esercitato l'attività lavorativa, concesso in locazione e per il quale era percettore di un canone di circa € 10.000,00 annuali e la A. come titolare di un reddito di circa € 200,00 mensili percepito per lavori di pulizie. In data 5/10/2015 è stata quindi proposta domanda di modifica delle condizioni di separazione nella quale, affermando come notevolmente peggiorate le condizioni economiche dei coniugi a causa di debiti maturati nel tempo da essi per esigenze personali/familiari sia per l'attività del B. prima della pensione in corso di pagamento e a causa del pagamento dal mese di marzo del 2015 delle rate di un mutuo pari a circa € 680 mensili stipulato dal figlio il 2/12/2009 di cui questo per problemi di lavoro non riusciva più a fare fronte e rispetto al quale B. L. era terzo datore di ipoteca, veniva chiesto dai coniugi di comune accordo la riduzione del contributo al mantenimento per la A. da € 300,00 ad € 50,00, domanda poi accolta dal Tribunale con provvedimento del 26/10/2015. Nel ricorso di primo grado introduttivo del presente contenzioso veniva quindi prospettata una condizione dei coniugi ulteriormente involuta laddove si affermavano come aumentati i dissidi tra i coniugi tanto da rendere impossibile la coabitazione con necessità della A. di allontanarsi chiedendo temporaneamente ospitalità alla sorella e come verificatisi la perdita del lavoro da parte della predetta a far tempo dalla fine del 2015.

Nel ricorso in appello veniva introdotta tra i motivi di impugnazione una prospettazione ancora diversa laddove si assumeva che nel 2015 era venuto a mancare anche il reddito del forno

che era stato rilevato dai figli che "ovviamente" nulla versavano a titolo di canone (pag. 7 ricorso in appello). Tutti gli elementi addotti a giustificazione dell'affermato peggioramento delle condizioni economiche dei coniugi sono rimasti non provati.

Quanto alla necessità sopravvenuta di pagamento di debiti pregressi contratti per motivi personali o d'impresa è stata prodotta una cartella di pagamento notificata a B. il 24/3/2004 e quindi oltre dieci anni prima dei fatti di causa dell'importo di € 32.160,58 e una stampa apparentemente riferibile ad un gestionale di Equitalia recante indicazione di situazione in essere al 26/2/2015 con indicazione di un saldo contabile di € 11.106.10 di imputazione non meglio chiarita.

Appare pertanto evidente che il debito di cui alla cartella risulta del tutto risalente e, ove ancora in essere, non certamente sopravvenuto dopo la separazione ad aggravare la situazione economica del coniuge della appellante e che l'ulteriore documento non è di per sé indicativo di una negativa sopravvenienza limitandosi ad individuare una somma dovuta di cui non è chiarita la causale, con collegata impossibilità di verificare se questa sia successiva alla separazione.

Nessun elemento poi è stato fornito per attestare l'intervenuto pagamento a far tempo dal marzo 2015 da parte di B. della rate di un mutuo del figlio di cui egli era terzo datore di ipoteca in costanza di un difficile momento lavorativo per il figlio laddove non è prodotto il contratto di mutuo, né documentati i pagamenti e neppure vi è alcuna elemento per individuare sopravvenute difficoltà lavorative del figlio di cui neppure viene indicato il nome.

Non è inoltre rinvenibile alcuna produzione documentale riferita alla affermata perdita di lavoro della appellante a far tempo dalla fine del 2015 fondata su proposizioni meramente assertive. Analogo giudizio è spendibile anche per l'affermata sopravvenuta mancanza del reddito riferito al forno per essere questo stato rilevato dai figli che non avrebbero provveduto alla corresponsione di alcun canone.

Emerge pertanto evidente come tutti i motivi sottesi alla affermata riduzione dell'assegno risultano non provati sicché la riduzione stessa non appare fattivamente come conseguente ad una involuzione della situazione economica familiare e quindi priva di concreta giustificazione.

Peraltro anche volendosi dare per accertato quanto affermato emerge evidente come questo sia privo di ogni consistenza sotto un profilo logico. Ed invero B., indicato come percettore di un reddito mensile da pensione per € 560,00 mensili ed inoltre percettore di un canone locatizio per il forno di € 833,33 mensili si sarebbe accollato la rata mensile di mutuo di un figlio per € 680,00 ed avrebbe rinunciato alla corresponsione dei canoni relativi al forno in favore dei figli di fatto ponendosi in condizioni non solo di indigenza ma di assoluta impossibilità di fare fronte alle proprie stesse esigenze di vita laddove gli esborsi per i figli sarebbero superiori alle sue entrate mensili, gravate tra l'altro di un debito esattoriale e del mantenimento della moglie, atteso che col solo reddito da pensione di € 560,00 B. neppure sarebbe in grado di pagare la sola rata del mutuo del figlio. Risulta evidente come la ricostruzione effettuata, laddove la si volesse ritenere veridica, sarebbe di per sé dimostrativa di come quelli dichiarati siano redditi ben diversi ed inferiori a quelli realmente facenti capo alla famiglia della appellante laddove il marito per quanto affermato dimostra capacità economica chiaramente superiore a quella indicata mediante i redditi esposti.

Viceversa gli elementi temporali paiono figurare una consecuzione dei fatti suggestiva rispetto ad una attività concretamente volta a fare emerge una situazione reddituale utile per fare conseguire il diritto all'assegno. Ed invero a fronte del compimento del 65° anno di età da parte della A. in data 22/9/2015 è stata presentata la richiesta di modifica delle condizioni dell'assegno di mantenimento in data 5/10/2015 e quindi, a fronte della detta riduzione in data 26/10/2015, è stata presentata domanda di riconoscimento dell'assegno sociale in data 4/12/2012. Inoltre i coniugi hanno richiesto ed ottenuto di proseguire nella coabitazione sotto lo stesso tetto e la separazione non risulta mai trascritta sul certificato di matrimonio dei coniugi con ulteriori circostanze convergenti a fare emergere dubbi rispetto alla effettività della separazione.

La rinuncia all'assegno pertanto, oltre che priva di ogni comprovata causale non essendo emersa alcuna modifica delle condizioni reddituali della famiglia, si colloca in un complessivo contesto che fa reputare la rinuncia all'assegno come dimostrativo, della assenza di bisogno per

sussistenza di profili reddituali idonei in capo alla interessata ed al nucleo familiare superiore a quelli risultanti in atti. Del resto in caso di separazione il soggetto, che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale, che continua ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte, attraverso la pensione di reversibilità. La scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare in tutto o in parte all'assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti o con alimenti di risibile importo a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale nonché una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all'accesso alla prestazione. L'appello deve pertanto essere respinto.

In presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla appellata le spese del giudizio devono essere dichiarate compensate nonostante la soccombenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1996, p. 250